

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini,
in funzione di Giudice Unico delle Pensioni,

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al
Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26294 del registro di Segreteria ed esaminati gli
atti e i documenti tutti di causa;

nella pubblica udienza del 13 gennaio 2026 con l'assistenza del segretario
dott.ssa Alessandra Giallara, presenti in aula l'avv. Cella Pietro su delega
dell'avv. Giandomenico Daniele per il ricorrente; la dott.ssa Carmela
Iacoviello per il Ministero dell'Economia e Finanze-Ragioneria Territoriale
dello Stato di Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano;
nessuno presente per il Ministero della Difesa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ai sensi dell'art. 218, co. 3, del c.g.c.

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. **26294** del registro di
segreteria, promosso da:

- OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), ivi residente in via
OMISSIS, quale nipote ed erede di OMISSIS, rappresentato e difeso

dall'avvocato Giandomenico Daniele del foro di Lecce (c.f.: DNLGDM76T17D862H – email PEC: avv.gdaniele@avvocatopec.com risultante da REGINDE – fax n. 0832/279369), presso il cui studio, sito in Lecce, via Mario Bernardini n. 2, ha eletto domicilio come da mandato in atti,

contro

- Ministero della Difesa (c.f.: 80234710582), in persona del Ministro p.t., con sede alla via Via XX Settembre, 8 - 00187 Roma (RM), rappresentato dalla dott.ssa Marina PROPERSI (c.f.: PRPMRN60H56H501Y) su delega del Direttore Generale;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze c/o Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari - Carbonia/Iglesias - Medio Campidano - Oristano (c.f. 80005070927), in persona del legale rappresentante p.t., con sede ad Oristano alla via Dorando Petri - Torre B, Compl. S. Nicola, s.n.c., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Direttore dott.ssa Natalia Manca (c.f. MNCNTL61L42F979B) e dalla dott.ssa Carmela Iacoviello (c.f. CVLCML72C59H703M), funzionario delegato dal citato Direttore, ai sensi del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, comma 1°, lettera F) e dell'art. 417 bis, comma 1°, del c.p.c., entrambi domiciliati presso la sede della RTS di Cagliari Viale Trieste n. 163, posta certificata: rts-ca.rgs@pec.mef.gov.it

per l'ottemperanza della sentenza n. Omissis emessa da questa Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, nell'udienza del 29 marzo 2017, depositata il 4 aprile 2017, notificata

all'Amministrazione della Difesa il 6 aprile successivo, passata in giudicato.

Considerato in

FATTO

1. L'odierno ricorrente, con ricorso depositato in data 11/12/2024, ha chiesto a questa Corte l'adozione delle misure per l'esecuzione della sentenza n. Omissis, emessa da questa Sezione in data Omissis e depositata in cancelleria il 4 aprile successivo, notificata, non appellata e passata in giudicato.

Con la menzionata sentenza questa Sezione giurisdizionale, in composizione monocratica, pronunciandosi sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. Omissis e Omissis del Registro di Segreteria, ha accertato il “*diritto di OMISSIS (e per lui dell'erede OMISSIS) al percepimento del trattamento di privilegio vitalizio di 8^ categoria vitalizia dal 17 luglio 1966*” precisando che “*Tale somma va aumentata del maggior importo tra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo fino all'effettivo soddisfacimento.*”

1.1. Sostiene Parte ricorrente che, sebbene con decreto n. OMISSIS del OMISSIS il Ministero della Difesa abbia dato seguito alla pronuncia riconoscendo al suo *dante causa* l'infermità richiesta, la RTS di Cagliari – Oristano, quale ordinatore di spesa, con nota del OMISSIS, ha richiesto “*i nominativi di tutti gli eredi e il grado di parentela*”, in palese violazione del giudicato che aveva già accertato il diritto di agire di OMISSIS per il recupero degli arretrati del *dante causa*, giustificando poi il mancato pagamento con l'assenza delle richieste informazioni e documentazione.

Pertanto, evidenziato che ciascun coerede è legittimato a esercitare tutte le

azioni a vantaggio della cosa comune e, dunque, anche quelle dirette a conseguire il pagamento dell'intero credito, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, Parte ricorrente, precisato che le numerose diffide e richieste di pagamento non avevano sortito nessun effetto positivo, riteneva che le giustificazioni addotte dalle amministrazioni resistenti si appalesavano *“come dei meri pretesti tesi a sottrarsi al pagamento dovuto essendo egli pienamente legittimato a riscuotere l'intero importo”*.

In conseguenza, previo inoltro della diffida ad adempiere nei confronti dell'Amministrazione della Difesa e del MEF-RTS di competenza, rimasta inevasa, adiva questa Corte chiedendo di: *“condannare controparte, in ottemperanza della sentenza n. OMISSIS, al pagamento di tutti gli arretrati pensionistici (compresa l'indennità integrativa speciale), aumentati del maggior importo tra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo fino all'effettivo soddisfacimento da calcolare su ogni singolo rateo, dal dì della scadenza fino all'effettivo soddisfo”*. Chiedeva, altresì la condanna del Ministero della Difesa al pagamento degli interessi legali e, a far data dalla data di proposizione dell'odierno gravame, degli interessi anatocistici sulle somme tardivamente corrisposte (ai sensi delle SS.UU. n. 8/2007/QM) nonché di *“condannare l'amministrazione resistente alle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”*.

In via istruttoria chiedeva la nomina di un C.T.U. al fine di provvedere al corretto calcolo di tutti gli importi spettanti (sorte capitale e accessori) in esecuzione della sentenza n. OMISSIS e, in caso di perpetrata inattività da

parte dell'Amministrazione resistente, la nomina di un commissario *ad acta* al fine di provvedere al pagamento degli importi così dovuti.

1.2. Con proprio decreto del OMISSIS, questo Giudice Unico fissava l'udienza del 16/09/2025 per la discussione nel merito del ricorso, che veniva regolarmente notificato alle Amministrazioni resistenti, come certificato dalla Nota di deposito di Parte ricorrente del 03/09/2025.

1.3. In data 07/04/2025 il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – I Reparto – 4^a Divisione – Sezione Contenzioso (c.f. 80425650589), depositava il fascicolo amministrativo e con Memoria depositata il 10/09/2025 si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso.

Sosteneva il Ministero di aver, con proprio Decreto n. OMISSIS in data OMISSIS, in esecuzione della cennata Sentenza, conferito “*al Signor OMISSIS, e per lui deceduto agli eredi, il trattamento pensionistico tabellare di 8^a categoria, per constatato aggravamento, dal 17/07/1966 al OMISSIS (data del decesso)*” [**data rivelatasi errata essendo il *de cuius* deceduto il OMISSIS**], con riconoscimento dei relativi oneri accessori e di aver, in data 10/02/2021, chiesto al Sig. OMISSIS, attuale ricorrente, domiciliato presso lo Studio Legale dell'avvocato che, anche in questa sede, lo rappresenta e difende, l'invio della Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà relativa a tutti gli eredi del *dante causa* al fine di poter fornire integrale esecuzione alla citata sentenza.

Tuttavia, a riscontro di detta richiesta, così come per la successiva (nota del 16.03.2021) questi aveva provveduto ad inoltrare solo le coordinate bancarie

e i documenti relativi al suo assistito sostenendo che *“non sono di pertinenza del Ministero questioni relative ai rapporti interni fra gli eredi”*.

A sua volta, la Ragioneria Territoriale dello Stato Sede di Oristano, sollecitata dal Ministero resistente all'invio dei prospetti analitici degli importi pensionistici arretrati dovuti in applicazione del menzionato Decreto n. OMISSIS del OMISSIS, aveva reso noto, in data 16/03/2021, dell'impossibilità di procedere all'applicazione di detto provvedimento ed alla conseguente trasmissione dei cennati prospetti analitici, preliminari al calcolo ed alla liquidazione degli oneri accessori spettanti in esecuzione della sentenza in epigrafe, in assenza della documentazione attestante l'accertamento dei chiamati all'eredità del *dante causa*, mai prodotta dal ricorrente.

Il Ministero della Difesa, quindi, con in data 26/03/2021 aveva provveduto *“a tutela dell'Erario, a costituire in mora il creditore OMISSIS ai sensi degli artt. 1206 e 1207 c.c., declinando, così, ogni responsabilità con riferimento al ritardo nell'evasione dei pagamenti spettanti in favore di parte ricorrente; invero, in virtù della suddetta normativa, non risultavano addebitabili all'Amministrazione gli effetti dell'inadempimento, poiché dovuti al comportamento omissivo del creditore medesimo, per ciò che concerneva il pagamento degli emolumenti accessori”*.

Successivamente, in data 18/05/2021, il menzionato Ministero, acquisita dalla RTS di Oristano la documentazione ottenuta *ex officio* (dall'Agenzia delle Entrate e dal Comune di OMISSIS (OMISSIS) Servizi Demografici), attestante l'esistenza di plurimi eredi afferenti alla successione dell'ex militare OMISSIS, aveva sollecitato (il 25/05/2021 e il 23/08/2021) l'invio dei

prospetti analitici preliminari alla liquidazione degli oneri accessori ma senza successo, stante che la RTS aveva confermato la propria impossibilità “*di applicare il decreto n. OMISSIS, perdurando la mancata presentazione dei documenti, reiteratamente richiesti al procuratore costituito, propedeutici alla liquidazione iure successionis del dovuto in favore dei coeredi*”.

Precisava, altresì, il Ministero di aver riscontrato in atti di controparte ed anche nella sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, l’errata indicazione della data di decesso del sig. OMISSIS avvenuta in data OMISSIS come da certificato rilasciato dal Comune di OMISSIS (OMISSIS) il 05/05/2021, sottoscritto dall’Ufficiale d’Anagrafe delegato, e non il OMISSIS come in essi riportato.

La data di decesso errata era stata, quindi, riportata anche dal Ministero nel richiamato Decreto n. OMISSIS del OMISSIS.

Sul punto, infatti, il Ministero rappresentava di stare “*provvedendo alla rettifica del dies ad quem del rateo di pensione tabellare spettante al dante causa, e per lui deceduto agli eredi, conferito con il cennato Decreto n. OMISSIS dal 17/07/1966 al OMISSIS, nonché alla proposizione del procedimento di correzione dell’errore materiale ai sensi degli artt. 112 e 113 del Codice della Giustizia Contabile con riferimento alla data di morte del Sig. OMISSIS, riportata erroneamente nella Sentenza n. OMISSIS*”.

Per tali motivi chiedeva un congruo rinvio per esperire sia il procedimento di correzione dell’errore materiale della sentenza che di provvedere alla rettifica del Decreto n. OMISSIS del OMISSIS.

In conclusione, l’Amministrazione della Difesa resistente, rimarcando che il rappresentante legale del ricorrente non aveva mai fornito riscontro alle

plurime richieste di documentazione, sottolineava come dagli atti depositati e dall'emissione del provvedimento pensionistico, emergesse con chiarezza la volontà delle Amministrazioni convenute di conformarsi al “*decisum*” della Sentenza di cui si discute, la cui effettiva ottemperanza non era intervenuta per causa esclusivamente imputabile a Parte ricorrente, per il tramite del suo legale rappresentante.

Considerato anche che il menzionato decreto era stato registrato (in data OMISSIS) dalla Ragioneria Generale dello Stato-Ufficio Centrale del Bilancio presso lo stesso Dicastero, l'Amministrazione resistente affermava che “*appare evidente che non si sia concretizzata la fattispecie della mancata esecuzione della ripetuta Sentenza n. OMISSIS da parte delle Amministrazioni convenute, che hanno posto in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa e preliminari, in caso di ratei pensionistici acquisiti iure successionis, alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute*”.

Si opponeva, quindi, alla CTU contabile chiesta da Parte ricorrente.

Concludeva, quindi, chiedendo:

- in via preliminare, un congruo rinvio per esperire il procedimento per la richiesta di correzione dell'errore materiale della Sentenza n. OMISSIS nonché per provvedere alla rettifica del Decreto n. OMISSIS, con riferimento alla corretta data del decesso del dante causa ed alla conseguente rideterminazione del rateo pensionistico spettante;
- in via principale il rigetto del ricorso e di porre a carico del ricorrente l'espletamento della produzione documentale richiesta per consentire

l'integrale esecuzione della Sentenza, anche sotto il profilo dell'esatta individuazione dei chiamati all'eredità del dante causa;

- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, eccepiva la *mora credendi* ai sensi degli artt. 1206 e 1207 cc, già costituita nei riguardi del ricorrente con nota n. OMISSIS del OMISSIS, con liquidazione degli emolumenti accessori sugli importi dovuti non oltre il 06/04/2021;

- la condanna alle spese di lite per il ricorrente, nonché la richiesta di interessi anatocistici, atteso il ritardo determinato da immotivato rifiuto dell'istante, rimettendo, inoltre, a questo Giudice, per il profilo della condanna alle spese, la valutazione della sussistenza della "lite temeraria" ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico del ricorrente.

1.4. Con memoria depositata il 03/09/2025 si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato, di Cagliari/Carbonia - Iglesias/Medio Campidano/Oristano chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Evidenziato che la sentenza n. OMISSIS aveva dichiarato il "*difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze, in quanto, come chiaramente è emerso in narrativa, i provvedimenti impugnati sono stati emanati dal Ministero della Difesa, mentre nessun atto del Ministero del Tesoro (ora MEF) – nemmeno inteso come silenzio rifiuto – è da attribuirsi allo stesso Ministero (...)*" e ripercorsa la cronologia dei fatti confermava di essersi trovata nell'impossibilità di procedere all'applicazione del provvedimento concessorio (Decreto n. OMISSIS del OMISSIS) e alla conseguente trasmissione al Ministero della Difesa dei richiesti prospetti

analitici, necessari per il calcolo e la conseguente liquidazione degli oneri accessori spettanti, in esecuzione della Sentenza della Corte dei Conti, non avendo ricevuto la richiesta documentazione.

Evidenziava il ruolo di ordinatore secondario di spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato e il diverso ruolo del Ministero della Difesa, Amministrazione centrale di appartenenza del militare (o assimilato), quale ordinatore primario di spesa, competente all'emanazione del decreto concessivo.

Precisava, a tal proposito, che il decreto del Ministero della Difesa n. OMISSIS del OMISSIS, emesso in esecuzione della sentenza n. OMISSIS, prevede la liquidazione del trattamento pensionistico a tutti gli eredi del sig. OMISSIS e non al solo erede OMISSIS, che aveva proposto il ricorso dinanzi alla Corte dei conti e che, pertanto, da un lato, in mancanza di delega espressa alla riscossione da parte di tutti gli eredi ad uno solo di essi (come in specie) la liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'Amministrazione viene fatta congiuntamente a tutti gli eredi e che, dall'altro, la Ragioneria Territoriale dello Stato, in qualità di ordinatore secondario di spesa, ha l'obbligo di provvedere all'applicazione dei decreti pensionistici, di competenza del Ministero della Difesa, attenendosi pedissequamente a quanto in essi disposto.

In conseguenza sottolineava come, nel caso in questione, non vi fosse stata alcuna violazione del giudicato da parte del MEF-RTS.

1.5. In data 12/09/2025 Parte ricorrente depositava istanza di rinvio dell'udienza, fissata per il 16/09/2025, stante la necessità di formulare note

difensive in relazione alla memoria del Ministero della Difesa, depositata solo in data 09/09/2025, oltre il termine perentorio di cui all'art. 156 del c.g.c. e di replicare alle numerose eccezioni formulata dal MEF-RTS, tenuto conto anche della copiosa ulteriore documentazione versata in atti.

1.6. All'udienza del 16 settembre 2025, sentite le parti presenti in aula, ossia: l'avv. Pettinau Elena, su delega dell'avv. Daniele Giandomenico, per il ricorrente e la dott.ssa Iacovello Carmela per il Ministero dell'Economia e delle Finanze – RTS Cagliari-Oristano, questo Giudice Unico, previa precisazione dell'ampiezza del giudizio di ottemperanza, valutata la concorde richiesta di rinvio dell'udienza formulata, sia pure per ragioni diverse, dal Ministero della difesa e dalla difesa tecnica del ricorrente disponeva il rinvio della trattazione nel merito della controversia all'odierna udienza (13/01/2026).

1.7. In data 31/12/2025 Parte ricorrente, a mezzo del suo legale rappresentante, depositava Memoria di replica confutando *in toto* le eccezioni e le deduzioni espresse sia dal Ministero della Difesa che dal M.E.F. -RTS - rispettivamente con le memorie del 09/09/2025 e del 16/07/2025 – evidenziando che *<la qualità di erede del ricorrente OMISSIS è stata accertata da questa sezione della Corte dei Conti con sentenza n. OMISSIS – per cui vi è ottemperanza - , ormai passata in giudicato, che ha espressamente riconosciuto “il diritto di OMISSIS (E PER LUI DELL'EREDE OMISSIS) al percepimento di trattamento privilegiato vitalizio di 8^ categoria vitalizia dal 17 luglio 1966”>* e che alla luce di tale sentenza irrevocabile *“non era interesse ma soprattutto obbligo e compito della pubblica amministrazione ricercare*

eventuali ed ulteriori eredi del de cuius. Né può – è appena il caso di rilevarlo - il giudice dell'esecuzione allargare il thema decidendum rispetto al decisum, coinvolgendo altri eredi rispetto a rispetto a quello nei cui confronti è stato riconosciuto il trattamento di reversibilità...". Richiamando passi significativi della giurisprudenza di legittimità favorevole alla pretesa attorea, insisteva per la nomina del C.T.U. e per la nomina di un Commissario *ad acta* in caso di perpetrata inattività da parte dell'Amministrazione resistente.

1.8. All'udienza del 13 gennaio 2026, dopo ampia discussione, sentire le parti presenti, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio. Ritenuto in

DIRITTO

2. Il giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, attualmente disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale questo Giudice non ravvisa ragioni per discostarsi, è lo strumento processuale riconosciuto alla parte vittoriosa per conseguire, anche coattivamente, il bene della vita attribuito in sentenza, onde realizzare una tutela piena ed effettiva delle posizioni giuridiche azionate.

In altri termini, il giudizio di ottemperanza “*è lo strumento attraverso il quale il beneficiario di statuizioni assistite da forza di giudicato mira ad ottenere l'attuazione - o la più puntuale attuazione - del diritto giudizialmente riconosciuto*” (Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 331 del 2023 e Sez. III d'App. sent. n. 499/2023) il cui presupposto consiste nell'inadempimento,

totale o anche parziale, dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi alla pronuncia giudiziale, così impedendo il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione. Circostanza, questa, che esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita l'ottemperanza esclusivamente a tale obbligo (cfr. Corte dei conti, Sez. III d'App., sent. n. 50 del 2012, sent. n. 356 del 2014; Sez. I d'App., sent. n. 331 del 2023).

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, sia amministrativa che di questa Corte, *“il giudice dell'ottemperanza, (...), deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto”* (C.d.S. Adunanza Plenaria, sent. n. 2/2013; in conformità anche Corte dei conti, Sez. II d'App. n. 214 del 2023 e Sez. III d'App. sent. n. 499/2023).

Va poi precisato che nel giudizio di ottemperanza le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano in quello terminato con la pronuncia da ottemperare e l'attività si svolge esclusivamente sulla base dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione o la corretta esecuzione (in termini: Corte dei conti, Sez. III d'App. sent. n. 499/2023; Cons. Stato, n. 4096 del 2010).

Ne consegue che il giudizio di ottemperanza è deputato solo a consentire la verifica della circostanza che l'interessato abbia conseguito l'utilità o il bene della vita riconosciutogli dalla sentenza (*ex multis*: Corte dei conti: Sez. I d'App., sent. n. 331 del 2023; Sez. III App, sent. n. 548 e 247 del 2017 e n. 577 del 2014; Sez. Giurisd. Campania, sent. n. 404/2023; Sez. Giurisd.

Liguria, sent. n. 83/2023; Sez. Giurisd. Sicilia, sent. 1072/2021; Cons. Stato Sez. IV n. 4432/2005), attraverso una delicata attività interpretativa del giudicato.

In questa prospettiva, soltanto ciò che rientra nel perimetro del giudicato, sia in termini di dedotto che in termini di deducibile, può costituire oggetto di approfondimento nel giudizio di cui agli artt. 217 ss. c.g.c. (Seconda Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 177/2021; Sez. I d'App., sent. n. 331 del 2023).

Di conseguenza, l'oggetto del giudizio di ottemperanza è circoscritto alla puntuale verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato, senza che il giudice adito possa in tale sede riconoscere un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato e non possono essere proposte domande non contenute nella decisione della sentenza da eseguire (Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 21/2006; Sez. Liguria, n. 83/2023; Sez. Campania, n. 404/2023).

Va quindi osservato che, alla luce dell'orientamento espresso dal giudice delle leggi (Corte cost., n. 406/1998), in caso di pronuncia giurisdizionale che riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del cittadino un determinato comportamento dell'amministrazione, incombe su quest'ultima l'obbligo di conformarsi ad essa, ed il contenuto di tale obbligo consiste appunto nell'attuazione di quel risultato riconosciuto come giusto e necessario dal giudice, di guisa che la fase di esecuzione coattiva di questo obbligo, che pur nasce con la pronuncia del giudice con il carattere della esecutività, è costituzionalmente necessaria.

2.1. Ciò precisato e chiarito sulla natura e sull'ampiezza del giudizio di ottemperanza, va rilevato quanto al caso all'esame che, come confermato in atti, il Sig. OMISSIS era un ex soldato di leva in congedo per riforma dal 05/06/1940, **deceduto il OMISSIS.**

I ricorsi da questo presentato per il riconoscimento del proprio diritto al conferimento della pensione privilegiata tabellare vitalizia di 8^a categoria a decorre dal 17/07/1966, per costatato aggravamento dell'infermità *“esiti stabilizzati di f.l.c. al capo con avvallamento del tavolato osseo della regione temporale e parietale Dx. – pregressa paresi del facciale inferiore di Dx.”*, unitamente alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi pensionistici arretrati, iscritti al n. OMISSIS (avanzato il 17.12.1968) e al n. OMISSIS (avanzato il 22 agosto 1967) del Registro di Segreteria, avverso i decreti del Ministero della Difesa n. OMISSIS dell' OMISSIS, n. OMISSIS del OMISSIS e n. OMISSIS del OMISSIS, sono stati, in data 27/06/1986 e 02/04/1987 cancellati dal ruolo per intervenuto decesso del ricorrente.

Successivamente, con atti depositati rispettivamente il 14/07/2015 e 16/11/2016, i ricorsi sono stati riassunti dal nipote OMISSIS, odierno ricorrente, e assegnati al magistrato designato per la trattazione.

I ricorsi in riassunzione, riuniti in rito, previo esperimento di attività istruttorie sono stati dalla Sezione, in composizione monocratica, decisi con la menzionata sentenza n. OMISSIS nei termini seguenti:

“la Sezione, sui ricorsi iscritti ai nn. OMISSIS e OMISSIS del Registro di Segreteria, riuniti, accerta il diritto di OMISSIS (e per lui all'erede OMISSIS) al percepimento di trattamento privilegiato vitalizio di 8^a categoria

vitalizia del 17 luglio 1966. Tale somma va aumentata del maggior importo tra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali alla scadenza di ciascun rateo fino all'effettivo soddisfacimento. Spese compensate.”

Detta statuizione, irrevocabile poiché passata in giudicato, delimita, quindi, l'ambito di cognizione di questo Giudice dell'ottemperanza a cui è demandata esclusivamente la verifica della corretta esecuzione (appunto: ottemperanza) di tale decisione.

2.2. Allo stato degli atti non risulta che la sentenza n. OMISSIS del OMISSIS di questa Sezione sia stata ottemperata e che Parte ricorrente abbia conseguito il diritto ad esso riconosciuto, nei termini affermati, in modo inequivocabile, nel dispositivo di detta sentenza che, tra l'altro non risulta essere stata appellata da controparte.

Pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento.

2.2.1. Il Decreto n. OMISSIS del OMISSIS emesso dall'Amministrazione della Difesa in esecuzione della cennata sentenza, infatti, conferisce sì al signor OMISSIS il trattamento pensionistico tabellare di 8^a categoria, per constatato aggravamento, dal 17/07/1966 al OMISSIS (**data del decesso peraltro errata come in precedenza evidenziato**), con riconoscimento dei relativi oneri accessori ma, diversamente da quanto stabilito dal Giudice di prime cure, dispone la liquidazione di quanto dovuto all'interessato, deceduto, “agli eredi” e non già “all'erede OMISSIS” come stabilito nel dispositivo della sentenza.

Detta circostanza ha poi impedito al MEF-RGS di Cagliari/Carbonia -

Iglesias/Medio Campidano/Oristano, ordinatore secondario di spesa (come tale tenuto a dare applicazione al decreto del Ministero della Difesa attenendosi pedissequamente a quanto in esso disposto), già estromesso dal giudizio di primo grado per difetto di legittimazione passiva, di poter dare esecuzione al Decreto e predisporre i prospetti analitici, necessari per il calcolo e la conseguente liquidazione degli oneri accessori spettanti, in esecuzione di questa Corte, in assenza della documentazione relativa a tutti gli eredi del sig. OMISSIS .

Va, altresì, evidenziato che la stessa Amministrazione della Difesa, nel confutare le argomentazioni di parte ricorrente, ha esternato le motivazioni che lo hanno indotto a non avanzare, nel corso del giudizio, *“alcuna richiesta di integrazione del contraddittorio, non ravvisando la fattispecie processuale del litisconsorzio necessario”*.

Pur prendendo in debita considerazione le argomentazioni addotte dal Ministero in relazione alla circostanza che essa amministrazione *“in sede di pagamento degli arretrati pensionistici e dei conseguenti emolumenti accessori, ha l’onere di procedere alle verifiche sottese alla legittimità della propria azione”* – principio generale che non è qui messo in discussione – è del tutto evidente che le questioni relative a tutta la compagine ereditaria e correlata documentazione non sono state oggetto del giudizio di riassunzione esitato nella sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, né oggetto di gravame atteso che il dispositivo di detta sentenza contemplava quale erede solo OMISSIS e non gli altri.

Sul punto si ricorda che la sentenza non risulta essere stata appellata.

Ne consegue che il Decreto n. OMISSIS del OMISSIS del Ministero della Difesa, se pur espressamente adottato *“in esecuzione della decisione della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna n. OMISSIS del OMISSIS”*, di fatto non dispone in modo conforme alla *decisum* del Giudice adito e detta difformità ha, poi, condizionato la successiva attività di competenza dell’ordinatore secondario di spesa.

2.2.2. Quanto alla data di decesso del sig. OMISSIS (OMISSIS e non OMISSIS) trattasi di mero refuso (di cui non si è avveduto neanche il Ministero della Difesa, depositario del fascicolo amministrativo, e riportato “a cascata” nel Decreto n. OMISSIS del OMISSIS), stante che nella documentazione versata in atti nel giudizio di riassunzione risulta chiaramente la data di decesso corretta.

2.2.3. Per le motivazioni già esternate in relazione alla natura ed all’ampiezza del giudizio di ottemperanza, la richiesta di CTU contabile non può trovare accoglimento poichè domanda nuova e, quindi estranea, al giudizio esitato nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. A tal proposito si ricorda che come chiarito dalla giurisprudenza (Corte dei conti, Sez. III d’App. sent. n. 223 del 2015; Sez. Giurisd. Campania, sent. n. 952 del 2022), stante la natura ed il contenuto del giudizio di ottemperanza, quali in precedenza precisati, detto giudizio, non è *«preordinato a verificare la legittimità o meno dell’attività amministrativa susseguente al giudicato di cui si chiede l’esecuzione, ma solo ad accertare se la P.A. soccombente abbia o no esattamente eseguito il giudicato stesso (Cons. Stato, sez. V., 17 febbraio 1999, n. 183), risolvendosi in un accertamento giudiziale solo ed*

esclusivamente sull'esistenza del fatto costituito dall'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al decisum. Esso, in definitiva, può essere proposto solo per far valere le statuizioni contenute nel giudicato e non anche per introdurre questioni nuove e/o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la relativa sentenza, nel senso che non può avere per oggetto una nuova valutazione del merito della questione in esso dedotta. Ne consegue l'impossibilità di immettere nel giudizio di ottemperanza elementi esterni al giudicato di cui è chiesta l'esecuzione che non siano stati introdotti ed esaminati nel precedente giudizio (da ultimo, Sez. III^a centrale d'Appello n. 266/2010; n. 273/2007)».

2.3. In conclusione, per le motivazioni tutti sopra esposte, il ricorso è fondato e il ricorrente ha diritto alla ottemperanza integrale della sentenza di questa Corte n. OMISSIS del OMISSIS.

Il Ministero della Difesa dovrà, quindi, adottare tutti gli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla menzionata pronuncia e, quindi, esattamente nei termini di cui al dispositivo della menzionata sentenza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 218, comma 4, cgc, si assegna al Ministero della Difesa il termine di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per gli adempimenti di cui sopra e, per l'ipotesi di perdurante non ottemperanza entro il suddetto termine, si nomina sin da ora il Commissario *ad acta* per l'esecuzione della predetta sentenza nella persona del Direttore Generale del Ministero della Difesa, affinché, direttamente o tramite proprio delegato, provveda, entro i 30 giorni successivi, all'adempimento degli obblighi derivanti, dalla presente pronuncia, dando tempestiva comunicazione a questo

Giudice dell'attività svolta.

Ove si renda necessaria l'attività del Commissario *ad acta*, questa non darà luogo a retribuzioni aggiuntive in quanto dovrà essere svolta nell'ordinario orario di lavoro.

2.4. Quanto alle spese di lite, considerata la peculiarità della fattispecie, la cronologia dei fatti, le riscontrate discrasie nonché il comportamento di chiusura adottato da tutte le Parti nella fase antecedente al presente giudizio, tra l'altro, per un lungo lasso di tempo, che non ha consentito la cessazione della materia del contendere neanche a seguito della concessione, da parte di questo Giudice, del concorde richiesto rinvio dell'udienza del 16 settembre 2025, si rinvencono giusti motivi per addivenire alla compensazione delle stesse tra le Parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso iscritto al n. 26294 del registro di segreteria per l'ottemperanza della sentenza n. OMISSIS di questa Sezione Giurisdizionale nei termini di cui in motivazione;
- 2) ordina al Ministero della Difesa il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla menzionata pronuncia e, quindi, esattamente nei termini di cui al dispositivo della predetta sentenza;
- 3) assegna al Ministero della Difesa il termine di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per gli adempimenti di cui sub. punto 2) e, per l'ipotesi di perdurante non ottemperanza entro il suddetto termine, nomina sin da

ora il Commissario *ad acta* per l'esecuzione della predetta sentenza nella persona del Direttore Generale del Ministero della Difesa, affinché, direttamente o tramite proprio delegato, provveda, entro i 30 giorni successivi, all'adempimento degli obblighi derivanti, dalla presente pronuncia, dando tempestiva comunicazione a questo Giudice dell'attività svolta;

- 4) ove si renda necessaria l'attività del Commissario ad acta, questa non darà luogo a retribuzioni aggiuntive in quanto dovrà essere svolta nell'ordinario orario di lavoro;
- 5) per le motivazioni di cui in motivazione, compensa le spese di lite tra le parti.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio in esito alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 02/02/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus

DECRETO

Il G.U.P. ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali"

DISPONE

Che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e del dante causa.

IL GIUDICE UNICO

(F.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 02/02/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus

In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e del dante causa.

Cagliari, 02/02/2026

Il Dirigente della Segreteria

f.to digitalmente Paolo Carrus